

ATTO DI ASSENSO DEL GENITORE PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' AL MINORE

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____ e
residente a _____,
in Via _____ n. _____

nella sua qualità di GENITORE/TUTORE del/della minore sotto indicato/a

Cognome: _____ Nome: _____
Nato/a a _____ il _____ e
residente in _____ Via _____ n. _____.

CHIEDE

il rilascio della carta d'identità cartacea/elettronica,

- NON VALIDA PER L'ESPATRIO per il minore sopra generalizzato;
- VALIDA PER L'ESPATRIO per il minore sopra generalizzato e a tal fine

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio previste dall'art. 3 della Legge 21/11/1967 n. 1185 e succ. mod. ed int.

Data _____

IL DICHIARANTE

(* Allegate fotocopia (fronte/retro) di un documento d'identità

Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000).

NOTE ESPLICATIVE

Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3

Non possono ottenere il passaporto:

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della *(responsabilità genitoriale sul figlio)*;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

L'art. 3 di cui alla Legge 21/11/1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l'espatrio.